REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

* * * * * *

Schema di atto di concessione

* * * * * *

L'anno 2009, il giorno del mese di, con il presente atto di
concessione, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, codice fiscale n. 80002270074, d
seguito denominata "Regione" o "concedente", in persona del Presidente della Regione
Augusto Rollandin, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n
in data
munamaga ah a

premesso che

- con atto Verbale di consegna definitiva del 28/01/2009 si è concluso il procedimento di trasferimento tra l'Agenzia del Demanio Filiale Piemonte e Valle d'Aosta e la Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi degli articoli 5 e 6 dello Statuto Speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.02.1948
 n. 4, di beni immobili siti nei comuni di Cogne, Aymavilles, Valsavarenche, Introd, Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame, compresi, per la gran parte, nei confini del Parco Nazionale Gran Paradiso;
- allo scopo di costituire un Parco Nazionale, gran parte dei suddetti immobili, furono oggetto di donazione, nel 1923, da parte del Re d'Italia all'Azienda del Demanio
 Forestale di Stato, divenuta, poi Azienda di Stato per le Foreste Demaniali fino alla

successiva istituzione, con decreto legislativo del Capo provvisorio di Stato 5 agosto 1947, n. 87, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso con lo scopo di gestire il Parco stesso;

l'Ente Parco, nel corso del tempo, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria,
 ha eseguito a proprie spese importanti interventi sui fabbricati utilizzati oggetto
 della presente concessione, per adeguamenti igienico-sanitari, ricostruzioni e
 restauri conservativi;

concede

all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede a Torino in Via della Rocca, 47, partita IVA 03613870017, nella persona del Sig. Michele Ottino in qualità di Direttore dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, che interviene ai sensi dello Statuto dell'Ente, di seguito denominato "Parco" o "concessionario", i sottoelencati immobili, comprese tutte le servitù e pertinenze esistenti:

- 1) Casotto di sorveglianza in loc. Grand-Nomenon di Aymavilles;
- 2) Casotto di sorveglianza in loc. Lauson di Cogne;
- 3) Fabbricato in loc. Bouvaz (Valnontey) di Cogne;
- 4) "Villetta" in Rue Mines de Cogne, 20 a Cogne, con i mappali confinanti;
- 5) "Stambeccaia" in loc. Sylvenoire a Cogne, con i mappali confinanti (ricostruita dal Parco su terreni dell'ex ASFD);
- 6) Casotto di sorveglianza in loc. Teppelondze di Cogne (costruito dal Parco su terreni dell'ex ASFD);
- 7) Casotto di sorveglianza e legnaia in loc. Herbetet di Cogne;
- 8) Casotto di sorveglianza in loc. Arolla di Cogne;
- 9) Casotto di sorveglianza in loc. Mont Blanc di Introd;
- 10) Casotto di sorveglianza in loc. Pechoud di Rhêmes-Notre-Dame;

- 11) Casotto di sorveglianza in loc. Sort di Rhêmes-Notre-Dame (costruito dal Parco su terreni dell'ex ASFD);
- 12) Casotto di sorveglianza in loc. Bocconère di Valsavarenche;
- 13) Fabbricato in loc. La Tor a Lévionaz di Valsavarenche;
- 14) Casotto di sorveglianza in loc. Lévionaz Désot di Valsavarenche;
- 15) Casotto "Rosenkranz" in loc. Lévionaz Désot di Valsavarenche (costruito dal Parco su terreni a dell'ex ASFD);
- 16) Casotto di sorveglianza in loc. Orvielles di Valsavarenche;
- 17) Casotto di sorveglianza in loc. Aouillies (Nivolet) di Valsavarenche;
- 18) Fabbricati di pertinenza in loc. Lévionaz Désot di Valsavarenche;
- 19) Ricovero di fortuna in loc. Lévionaz Damon di Valsavarenche;
- 20) Ricovero di fortuna "Chabod" in loc. Néquédez di Rhêmes-Saint-Georges.

Censiti come segue:

- a Catasto Terreni:

Aymavilles: foglio 67 n. 55

Cogne: F. 64 n. 5, F. 71 n. 26, F. 72 nn. 23-24- 29-40-33, F.79 n. 82, F. 83 n. 3, F. 87 n. 3

Introd: F. 34 n. 47

Rhêmes-Notre-Dame: F. 6 n. 3, F 7 n. 3/parte

Rhêmes-Saint Georges: F. 28 n. 37/parte

Valsavarenche: F. 13 nn. 2-12-17-71/parte F. 23 nn. 7-59 F. 33 n. 16/parte F. 44 n. 2

a Catasto Fabbricati:

Aymavilles: F. 67 n. 55,

Cogne: F. 64 n. 5, F. 71 n. 26, F. 72 n. 24 sub 1-2-3, n. 33 sub 1-2-3-4-5-6, F. 79

n. 82, F. 83 n. 3 sub. 1-2-3, F. 87 n. 3

Introd: F. 34 n. 47

Rhêmes-Notre-Dame: F. 6 n. 3, F. 7 n. 3

Valsavarenche: F. 13 nn. 2-12-17-71, F. 23 n. 7 graffato al 59, F. 44 n. 2

La presente concessione comprende, altresì, i sottoelencati alpeggi da utilizzarsi dall'Ente Parco nazionale Gran Paradiso a scopi scientifici e di ricerca oltre che a pascolo per gli animali selvatici:

- 1. Alpeggio Chaussettaz
- 2. Alpeggio Sort
- 3. Alpeggio Néquédez
- 4. Alpeggio Bocconère
- 5. Alpeggio Lévionaz
- 6. Fabbricato rurale diruto a Orvieilles

censiti a Catasto Terreni come segue:

Rhêmes-Notre-Dame: F. 6 nn. 6-7-10-13, F. 7 nn. 3-4-5-6-12-13-14, F. 21 n. 3, F. 22 nn. 1-2-3,

Rhêmes-Saint-Georges: F. 28 nn. 1 (per la quota di 5/210)-351 (per la quota di 5/210)-4 (per la quota di 5/210)-356 (per la quota di 5/210)-32-33-34-35-36-37

Valsavarenche: F. 13 nn. 3-4-5-6-13-14-15-16-18-19-20-71-72-74-75, F. 23 n. 6, F. 32 nn. 1-2, F. 33 nn. 1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16, F. 34 nn. 1-2

Il tutto meglio indicato nell'elenco e, per alcuni fabbricati di sorveglianza, nelle planimetrie allegate.

Le parti danno atto che porzioni di impianti a servizio dei fabbricati (acquedotti, fosse biologiche, pannelli fotovoltaici, pannelli solari, ecc.) potrebbero insistere, sotto forma di servitù, su mappali di terzi non indicati sopra e che alcuni immobili non risultano denunciati o presentano una denuncia non corretta all'Agenzia del Territorio.

La presente concessione non comprende gli arredi e le attrezzature di servizio in quanto di proprietà dell'Ente Parco.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Durata

La concessione dei beni sopra descritti ha una durata di 10 anni a far data dalla sottoscrizione della stessa.

Art.2 -Uso e destinazione

Gli immobili sopra indicati dovranno essere utilizzati dal Parco come supporto logistico alle proprie finalità istituzionali, così come risultanti dallo Statuto, dalle legge quadro n. 394/1991 e dagli strumenti di gestione e programmazione.

E' facoltà dell'Ente Parco, sotto la propria responsabilità, concedere ospitalità ai ricercatori presso le strutture ricettive oggetto della presente concessione.

Spetta al concessionario premunirsi di tutte le eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività previste e la Regione non sarà responsabile per eventuali limitazioni che ne dovessero derivare.

La Regione è in ogni caso esonerata da ogni genere di responsabilità connessa con l'uso assentito.

Art.3 - Divieto di diverso uso e subconcessione

Al concessionario è fatto divieto di utilizzare gli immobili per altri usi che non siano quelli previsti e di subconcederne, anche temporaneamente, l'uso a terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito, senza il preventivo assenso scritto della Regione. Non si intende per sub-concessione la gestione per i fini istituzionali di cui all'art. 2, anche affidata a soggetti esterni sotto l'esclusiva responsabilità dell'Ente Parco, di quei

fabbricati (Stambeccaia, Sort, Lauson, Orvielle) che per loro caratteristiche sono deputati anche ad attività didattico-divulgative e non unicamente di monitoraggio.

Art.4 - Revocabilità e decadenza

La Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della l.r. n. 12/1997, può revocare o modificare la concessione in qualsiasi momento in caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi del concessionario. In tali casi il bene è immediatamente ripetibile e la revoca non comporterà il riconoscimento di alcuna indennità a favore del concessionario.

In particolare la Regione si riserva la possibilità in qualsiasi momento di rientrare in possesso di tutti o parte degli alpeggi, laddove intravvedesse la possibilità di un riutilizzo agricolo degli stessi, direttamente o da parte di terzi.

Art.5 - Recesso

E' facoltà del concessionario recedere in qualsiasi momento dalla presente concessione, con preavviso di almeno 6 mesi da comunicarsi mediante lettera raccomandata.

Art.6 Stato dell'immobile e responsabilità

Gli immobili si intendono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano attualmente, come risulta dal verbale di consegna sottoscritto tra lo Stato e la Regione in data 28.01.2009 e dalla relativa documentazione di supporto a disposizione presso l'Ufficio del Patrimonio Immobiliare della Regione. La responsabilità per eventuali danni che possano occorrere, dopo la stipula del presente atto, per qualsiasi causa, a persone, animali o cose derivanti dall'uso delle proprietà concesse e da quanto depositatovi sarà interamente a carico del concessionario che è tenuto al relativo risarcimento a favore della Regione e/o di eventuali terzi. Così come la Regione non potrà essere, in alcun modo, ritenuta responsabile per danni e/o furti occorsi ai beni appartenenti al Parco all'interno delle proprietà concesse.

Il Parco si impegna a provvedere alla regolarizzazione catastale, a nome della Regione, delle situazioni evidenziate nell'allegato elenco entro 18 mesi dalla sottoscrizione della presente concessione, secondo modalità che dovranno essere concordate con l'ufficio del Patrimonio immobiliare dell'Assessorato bilancio, finanze e patrimonio della Regione. Allo stesso modo il Parco dovrà provvedere alla regolarizzazione catastale di eventuali nuove opere o modifiche.

Il Parco si impegna, altresì, entro 18 mesi dalla sottoscrizione della presente concessione, a richiedere i certificati di agibilità relativi agli interventi effettuati, già in precedenza, dallo stesso. Allo stesso modo il Parco dovrà provvedere alla richiesta dei certificati di agibilità relativi a nuovi, ulteriori interventi sugli immobili.

Spetta al Parco provvedere alla vigilanza e alla messa in sicurezza degli immobili, adottando ogni necessario intervento per rimuovere e/o segnalare situazioni di pericolo e garantire la pubblica incolumità.

Art.7 Manutenzione

Le parti concordano che il Parco si assuma tutti gli oneri e le responsabilità connesse alla manutenzione ordinaria, straordinaria e di gestione dei fabbricati oggetto della presente concessione e dei relativi impianti.

E', altresì, concordato che siano a carico del Parco tutti gli adeguamenti agli immobili e relativi impianti previsti dalle normative attuali o che dovessero intervenire successivamente.

Art.8 Spese di gestione

Sono a carico del concessionario tutte le spese di ordinaria gestione.

Il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), spettante al Parco, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 (così come integrato dall'articolo 18, comma 3 della Legge 23.12.2000, n. 388), è da corrispondere con decorrenza dal 1° febbraio 2009.

Art.9 Migliorie

Gli interventi sugli immobili che comportano il rilascio di Concessioni Edilizie o comunque di valore superiore a euro 50.000,00, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente in patrimonio. Le Denuncie di Inizio Attività per opere di valore inferiore a tale importo potranno essere presentate dal Parco, in nome e per conto della Regione; nulla potrà essere addebitato alla Regione in caso di mancato rispetto da parte del Parco delle normative in vigore.

Al termine della concessione la Regione, per il tramite della struttura competente in materia di patrimonio, potrà, dietro motivata richiesta, mediante lettera raccomandata, ordinare la rimozione delle migliorie, addizioni, opere e pertinenze esistenti, a totale spese del concessionario, il quale dovrà provvedervi nei tempi previsti a seguito di opportuni accordi con la stessa struttura regionale; qualora, invece, la Regione preferisca mantenere tali migliorie, addizioni, opere e pertinenze, le stesse saranno acquisite direttamente dalla stessa, senza che il concessionario possa pretendere alcun indennizzo.

Il Parco è tenuto a presentare, alla struttura competente in materia di patrimonio, entro il 28 febbraio di ogni anno, il rendiconto di tutte le spese significative ai fini della valorizzazione del patrimonio sostenute sugli immobili di cui alla presente concessione durante l'anno precedente. Le modalità di tale adempimento dovranno essere concordate con la precisata struttura.

Art.10 Controlli

Il concedente avrà la facoltà di effettuare, previo accordo con il concessionario, i controlli che riterrà opportuni per verificare lo stato di conservazione e la destinazione dei beni immobili concessi.

Art.11 Riconsegna

Alla scadenza della concessione il concessionario dovrà riconsegnare gli immobili,

perfettamente puliti e in ordine, liberi da cose e persone, nello stato in cui si trovavano nello stato originario, fatta eccezione per il normale stato di deterioramento o il consumo risultante dall'uso in conformità della presente concessione, realizzando tutte le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie, fatta salva per la Regione la facoltà di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.

Art.12 Spese

Tutti gli oneri relativi alla presente concessione rimangono a completo carico del concessionario.

Art.13 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente contratto saranno di competenza del Foro di Aosta.

Art.14 Varie

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata se non con atto scritto.

Il concedente e il concessionario, a norma della decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi alla presente concessione.

Letto, approvato, sottoscritto

Aosta,

Per la Regione Valle d'Aosta

Il Presidente della Regione

(Augusto Rollandin)

Per l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

(Michele Ottino)

Le parti, per quanto necessario, a norma dell'art. 1341 del C.C. dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 6, 7, 9.

Per la Regione Valle d'Aosta

Il Presidente della Regione

(Augusto Rollandin)

Per l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso

(Michele Ottino)